

**PROCEDURA APERTA IN MODALITÀ TELEMATICA PER LA FORNITURA IN LEASING  
OPERATIVO COMPRENSIVO DI ASSISTENZA FULL RISK E FULL SERVICE DI AUTOMEZZI  
DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI EMERGENZA URGENZA SANITARIA E AL TRASPORTO  
OSPEDALIERO.**

**- CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO -**

**Legenda:**

ATS: Azienda Tutela della Salute della Regione Sardegna

ASSL: Area Socio Sanitaria Locale

AREUS: Azienda Regionale per l'Emergenza Urgenza della Regione Sardegna

AOU Cagliari: Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari

Aggiudicatario: Sottoscrittore del contratto

Operatore economico - concorrente: partecipante alla procedura d'aggiudicazione

Codice: D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm e ii. (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).

CSA: capitolato speciale d'appalto

CGA: il capitolato generale d'appalto per forniture e servizi

Giorni naturali e consecutivi: ogni giorno inclusi domeniche e altri festivi

**Sommario**

- 1. OGGETTO DELLA FORNITURA - TIPOLOGIA DI CONTRATTO – TIPOLOGIA DELL'OBBLIGAZIONE**
- 2. ULTERIORI SPECIFICAZIONI SULL'OGGETTO DEL CONTRATTO**
- 3. TIPOLOGIA DI GARA – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**
- 4. DURATA CONTRATTUALE**
- 5. VALORE DELL'APPALTO– OPZIONI DI ESTENSIONE**
- 6. SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE**
- 7. SOSTITUZIONE DELL'AUTOMEZZO E/O DI DOTAZIONI STRUMENTALI**
- 8. PATTO D'INTEGRITA'**
- 9. RINVIO AL CGA – SCHEMA DI CONTRATTO**
- 10. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**
- 11. SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO**
- 12. INADEMPIENZE E PENALITA'**
- 13. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

**ART. 1**  
**OGGETTO DELLA FORNITURA - TIPOLOGIA DI CONTRATTO – TIPOLOGIA DELL’OBBLIGAZIONE**

Oggetto del presente CSA è la fornitura in leasing operativo comprensivo di assistenza full risk e full service di automezzi da adibire al servizio di emergenza urgenza sanitaria e di automezzi da adibire al servizio di trasporto ospedaliero occorrenti alle Aziende Sanitarie SSR).

L'appalto comprende forniture e servizi. Essendo prevalente la componente “forniture” esso è classificato appalto di forniture ai sensi dell’art. 28 comma 1 del Codice dei Contratti Pubblici.

L'appalto è concepito con obbligazione di risultato. La fornitura dovrà, pertanto, includere tutte le prestazioni necessarie allo scopo, anche se non dettagliatamente espressamente previste in atti di gara e presentazione dell’offerta.

L'appalto è inteso a prestazione unica pertanto tutte le attività connesse dovranno essere tassativamente svolte da soggetti qualificati, ferma restando la facoltà dell’esercizio del subappalto ai sensi dell’art. 105 del Codice e relative modifiche di cui al D.L. 32/2019 del 18.04.2019 e dell’art. 11 del presente Capitolato.

Essendo ricompresa nell’oggetto dell'appalto anche il servizio di assistenza tecnica full risk e full service e manutenzione, come disciplinati nel successivo art. 6, il servizio dovrà essere pertanto svolto dall'aggiudicatario qualificato ovvero da altro soggetto qualificato con il quale l'aggiudicatario stipuli apposito contratto di subappalto, avendo dato preventivamente comunicazione alla S.A. circa la volontà di subappaltare parte delle prestazioni oggetto del contratto nel rispetto dei limiti e della normativa prevista dal Codice in materia di subappalto.

L'unico onere a carico della Stazione Appaltante non compreso nella suddetta obbligazione di risultato, necessario per il funzionamento degli automezzi oggetto di aggiudicazione, è costituito dalla fornitura del carburante.

Qualsiasi altra prestazione (fornitura, servizio, consumabili, ricambi, beni durevoli) dovrà essere inclusa nel canone di leasing.

Gli automezzi richiesti in fornitura devono essere realizzati e forniti con le dotazioni medicali secondo quanto esplicitato nell’**allegato 1** “Caratteristiche ambulanze”, intendendosi suddette specifiche requisiti minimi a pena di esclusione.

Gli automezzi richiesti devono essere realizzati secondo le normative vigenti.

Tutti i materiali utilizzati sui veicoli devono essere completamente privi di componenti tossici nel rispetto della normativa vigente.

Il motore endotermico deve avere livelli di emissioni di gas inquinanti allo scarico conformi alle normative europee vigenti riguardanti la riduzione delle emissioni inquinanti dei veicoli leggeri.

Gli apparati elettrici ed elettronici non devono provocare né subire disturbi di natura elettromagnetica sia a bordo che a terra come previsto dalla normativa vigente in materia; il livello massimo dei disturbi generati deve essere tale da non alterare l'utilizzo regolare di tutti i

componenti previsti nell'impianto elettrico e, in particolar modo, non interferire con i dispositivi di controllo, di sicurezza, di trasmissione fonica e/o dati in genere.

La autoambulanza deve essere conforme alla prescrizioni del Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro - D.Lgs 09 aprile 2008 n. 81. Ai fini della gestione del rischio vibrazioni meccaniche di tipo corpo intero, trasmesse dall'automezzo al personale operante nella stessa, con particolare riferimento alla postazione dell'infermiere nel vano sanitario, si adotta in toto quanto previsto dal Titolo VIII – Agenti fisici, Capo III – Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni, art. 201 – Valori limite di esposizione e valori di esposizione e valori di azione. (Rif. **Allegato XX “Normativa su Vibrazioni autoambulanze”**).

## **ART. 2 ULTERIORI SPECIFICAZIONI SULL'OGGETTO DEL CONTRATTO**

L'appalto è articolato in n. 4 (quattro) lotti.

Per ciascun lotto è richiesta la fornitura “chiavi in mano” e non è ammessa la partecipazione alla procedura di gara per sole specifiche tipologie di prestazioni richieste o per la presentazione di offerte parziali.

La lex specialis di cui agli atti di gara che qui si intendono tutti richiamati, sono comuni a tutti i lotti salvo che non sia espressamente specificato diversamente.

Il servizio di consegna degli automezzi si intende comprensivo di ogni onere relativo a trasporto, sessione introduttiva all'utilizzo del mezzo per la durata di una giornata relativa ad ogni singola consegna, per gli operatori dell'Azienda utilizzatrice previo accordo con il DEC (uno per ogni Azienda interessata) ovvero da un Direttore operativo.

Nell'ambito di tale sessione introduttiva dovranno essere illustrate le corrette procedure per l'utilizzo delle attrezzature e dei dispositivi consegnati, ivi comprese le procedure e i termini dell'assistenza.

La consegna dovrà essere effettuata con riferimento alla dislocazione degli stessi automezzi in ogni singola Area Socio Sanitaria dell'ATS Sardegna, della AOU di Cagliari e nelle sedi delle postazioni medicalizzate afferenti alle Centrali Operative del Servizio Emergenza Urgenza 118 di Sassari e Cagliari. La consegna dovrà essere effettuata entro il termine di 150 giorni dalla stipula del contratto.

Per ogni consegna dovrà essere redatto un apposito verbale di consegna sottoscritto da un incaricato dell'Azienda e da un rappresentante dell'Aggiudicatario, nel quale dovranno essere indicati la tipologia e il numero di automezzi consegnati, la data di consegna, il numero di targa degli automezzi, l'elenco della documentazione relativa all'automezzo con relativi estremi.

Gli stessi automezzi dovranno essere resi funzionanti e consegnati unitamente alla documentazione tecnica e manualistica d'uso.

La partecipazione alla procedura presuppone, da parte del concorrente, la perfetta conoscenza e l'accettazione delle condizioni contenute nel presente capitolato e negli allegati, nonché nei restanti atti di gara e nelle norme di legge e regolamenti in materia.

Il presente CSA ha per oggetto **nello specifico**:

- la fornitura in leasing operativo comprensivo di assistenza full risk e full service di n. **23** autoambulanze da adibire al servizio di emergenza urgenza sanitaria;
- la fornitura in leasing operativo comprensivo di assistenza full risk e full service di n. **3** auto mediche da adibire al servizio di emergenza urgenza sanitaria;
- la fornitura in leasing operativo comprensivo di assistenza full risk e full service di n. **25** autoambulanze a trazione due ruote motrici da adibire al servizio di trasporto ospedaliero;
- la fornitura in leasing operativo comprensivo di assistenza full risk e full service di n. **4** autoambulanze a trazione integrale da adibire al servizio di trasporto ospedaliero

In particolare, sono richiesti in totale n. **55** automezzi da destinare specificamente come indicato nell'**allegato 2** "Scheda fabbisogno".

La fornitura dovrà essere comprensiva del servizio di assistenza e manutenzione (vedi successivo articolo 6).

### **ART. 3**

#### **TIPOLOGIA DI GARA – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

La procedura di scelta del contraente è una procedura aperta ai sensi dell'**art. 60** del Codice.

La gara viene espletata mediante modalità telematica a norma dell'**art. 58** del Codice

Per le operazioni di gara l'ATS si avvale della piattaforma telematica di negoziazione nella disponibilità di Consip S.p.A., conforme alle regole stabilite dal D. Lgs. n. 82/2005 e dalle pertinenti norme del Codice. L'aggiudicazione avviene con il sistema meglio specificato nel Disciplinare telematico.

L'aggiudicazione è da intendersi per singolo lotto sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'**art. 95, comma 2** del Codice.

### **ART. 4**

#### **DURATA CONTRATTUALE**

La fornitura conseguente alla presente procedura interessa una tempistica contrattuale di mesi 60, con esercizio dell'opzione di estensione della fornitura per ciascun lotto, pari al 50% dell'importo aggiudicato in relazione a ciascun lotto (vedasi art. 5).

La data di decorrenza delle obbligazioni a carico dell'Aggiudicatario è da considerarsi al netto dell'arco temporale compreso tra la stipulazione del contratto (o consegna anticipata della fornitura) e la consegna dell'ultimo degli automezzi ricompresi nel lotto, previo collaudo positivo e

idoneità alla circolazione in base agli accordi contrattuali (attivazione delle coperture assicurative, identificazione specifica dei centri di assistenza e manutenzione).

È fatta salva l'emissione di ordine in pendenza di stipulazione del contratto (periodo di stand still). In ragione di ciò, ai sensi dell'**art. 32 commi 8 e 13** del Codice l'ATS si riserva, in caso di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio anticipato della prestazione contrattuale con l'emissione di apposita comunicazione all'Operatore Economico, previa acquisizione del deposito cauzionale definitivo.

## **ART. 5**

### **VALORE DELL'APPALTO – OPZIONI DI ESTENSIONE**

L'importo massimo a base d'asta per la fornitura oggetto della procedura, per l'intero periodo contrattuale pari a **cinque anni** è pari a €. 6.252.000,00 IVA esclusa, comprensiva di tutti i lotti.

Il valore specifico di ogni lotto è di seguito riportato:

- **LOTTO 1:** Autoambulanza di tipo A1 da adibire al servizio di emergenza urgenza sanitaria;  
**base d'asta: €. 2.000,00 + iva / mese**  
**base d'asta complessiva: €. 2.000,00 x 23 autoambulanze x 60 mesi = €. 2.760.000,00**
- **LOTTO 2:** Automedica da adibire al servizio di emergenza urgenza sanitaria:  
**base d'asta: €. 2.000,00 + iva / mese**  
**base d'asta complessiva: €. 2.000,00 x 3 automediche x 60 mesi = €. 360.000,00**
- **LOTTO 3:** Autoambulanza di tipo A a due ruote motrici da destinare a trasporto ospedaliero  
**base d'asta: €. 1.800,00 + iva / mese**  
**base d'asta complessiva: €. 1.800,00 x 25 autoambulanze x 60 mesi = €. 2.700.000,00**
- **LOTTO 4:** Autoambulanza di tipo A a quattro ruote motrici da destinare a trasporto ospedaliero  
**base d'asta: €. 1.800,00 + iva / mese**  
**base d'asta complessiva: €. 1.800,00 x 4 autoambulanze x 60 mesi = €. 432.000,00**

Saranno considerate valide solo le offerte in ribasso rispetto a valori sopra riportati.

In ogni caso farà fede, anche ai fini dell'eventuale estensione della fornitura, il valore del canone di leasing offerto relativamente al lotto al quale si partecipa.

L'Azienda durante l'esecuzione del contratto si riserva la facoltà di richiedere, e l'Operatore Economico ha l'obbligo di accettare alle condizioni tutte del contratto, un aumento pari a 1/5 del valore complessivo del lotto, (con riferimento al valore quinquennale) ai sensi dell'**art. 106 comma 12** del Codice, azionabile per sopravvenute esigenze correlate a una modifica in aumento della domanda interna.

È esplicitamente prevista, durante l'intera vigenza del contratto, l'estensione facoltativa della fornitura anche in favore di altre Aziende del S.S.R. fino ad un limite del 50% dell'importo aggiudicato in relazione a ciascun lotto.

L'esercizio della suddetta opzione è facoltà esclusiva dell'Amministrazione. La stessa è eventualmente esercitata in ragione della riorganizzazione del S.S.R., di prossima attuazione, nell'evenienza di un accertato aumento del fabbisogno di automezzi da destinare al servizio di

emergenza urgenza territoriale la cui gestione sarà completamente di competenza dell'Areus Sardegna, ovvero di automezzi da utilizzare nell'ambito dell'attività di trasporto da e verso i PP.OO. dell'Azienda.

## **ART. 6**

### **SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE**

Sono a carico dell'Aggiudicatario, con i relativi costi ricompresi nel canone di leasing, tutti gli oneri di consegna e gestionali, tutti gli oneri manutentivi full risk e full service sul veicolo e sulle dotazioni strumentali fornite ivi inclusi gli elettromedicali, imposte e tasse esclusa l'IVA sul canone di leasing, che sarà versata direttamente all'Erario dall'Azienda all'atto di liquidazione della fatture.

Nella manutenzione ordinaria sono compresi gli interventi di registrazione e controlli periodici (tagliandi) come programmati dalle singole case costruttrici e dagli allestitori, nonché dai produttori degli impianti, delle dotazioni strumentali ed accessorie che l'Aggiudicatario deve effettuare così come previsto dai manuali d'uso e manutenzione, da consegnarsi all'atto della consegna dei veicoli.

Il servizio di manutenzione ordinaria dovrà essere prestato secondo le seguenti modalità:

- L'erogazione del servizio sarà concordata tra Amministrazione e Aggiudicatario con almeno (15) quindici giorni lavorativi di anticipo rispetto al supposto limite di raggiungimento (km/tempo) previsti dal libretto d'uso e manutenzione.
- Gli interventi di manutenzione programmata saranno effettuati nel tempo massimo di 2 (due) giorni lavorativi a decorrere dalla data di presa in carico del veicolo da parte della rete assistenziale.
- L'Aggiudicatario, unica controparte contrattuale dell'Amministrazione, relativamente al servizio di assistenza e manutenzione, potrà indicare nella propria offerta tecnica termini temporali per l'effettuazione degli interventi di manutenzione programmata inferiori rispetto a quelli sopra indicati; in tal caso dovranno avvenire nel minor tempo indicato dall'Aggiudicatario.

Nella manutenzione straordinaria sono compresi, relativamente al veicolo, agli impianti e alle dotazioni strumentali e accessorie, gli interventi necessari al ripristino funzionale del bene a seguito di guasto accidentale, anomalia, usura ecc.; riparazioni conseguenti a sinistro; riparazioni conseguenti da danni causati da terzi e/o da eventi di qualsiasi natura (alluvioni, calamità naturali); fornitura e sostituzione di tutti i materiali di consumo (pastiglie freni, pneumatici – inclusi gli invernali da montare in caso di necessità e, comunque, secondo normativa regionale e nazionale vigente -, dischi, ammortizzatori, frizione, cinghia di distribuzione ecc.); fornitura dei supporti dedicati al contenimento e fissaggio di attrezzature elettromedicali qualora l'Azienda dovesse modificare le attrezzature e i supporti ad esse adeguate; soccorso stradale.

Il servizio di manutenzione straordinaria dovrà essere erogato secondo le seguenti modalità:

- Il guasto dovrà essere diagnosticato entro un massimo di 2 (due) giorni lavorativi dalla data di presa in carico del veicolo dalla rete assistenziale;
- Le riparazioni dovranno essere effettuate in una o più giornate lavorative senza soluzione di continuità fino a un massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi.
- L'aggiudicatario, unica controparte contrattuale dell'Amministrazione, relativamente al servizio di assistenza e manutenzione, potrà indicare nella propria offerta tecnica termini temporali per l'effettuazione degli interventi di manutenzione programmata inferiori rispetto a quelli sopra indicati; in tal caso dovranno avvenire nel minor tempo indicato dall'Aggiudicatario.

È ammesso anche l'utilizzo di officine mobili purché in grado di assicurare l'efficacia della prestazione manutentiva straordinaria e la perfetta efficienza degli automezzi.

L'Azienda si riserva il diritto di effettuare il controllo delle lavorazioni in qualunque stadio della loro esecuzione di concerto con personale tecnico della Ditta Aggiudicataria, in grado di fornire le indicazioni sullo stato di avanzamento delle lavorazioni.

Gli impegni relativi al rispetto dei tempi di esecuzione della manutenzione programmata e straordinaria dovranno essere adempiuti per tutto il periodo di durata contrattuale.

Sono da intendersi compresi a completo carico dell'Aggiudicatario:

- Omologazione, immatricolazione, revisioni periodiche, eventuali controlli sulle emissioni inquinanti ed eventuali richiami promossi dalla casa produttrice dell'automezzo.
- Tutti gli oneri assicurativi per il veicolo e per il conducente.

L'assicurazione dovrà garantire i seguenti massimali:

Per sinistro:

- pari a €. 9.000.000,00 per danni a persone e, comunque, non inferiore ai limiti di legge;
- pari a €. 1.000.000,00 per danni a cose e, comunque, non inferiore ai limiti di legge;
- Tutti gli oneri necessari ex lege

Come già esplicitato, resterà a carico dell'Azienda il solo costo del carburante; qualunque altra prestazione o rischio sarà pertanto a carico dell'aggiudicatario anche se non dettagliatamente esplicitato. Non sono ammesse varianti costituite dall'apposizione di condizioni che limitino detti rischi in offerta (a puro titolo esemplificativo non sono ammessi numero massimo di treni di pneumatici, numero massimo di paglie freni, numero massimo di km ecc.)

## **ART. 7**

### **SOSTITUZIONE DELL'AUTOMEZZO E/O DI DOTAZIONI STRUMENTALI**

Nell'ambito dell'attività di manutenzione ordinaria, entro le 24 ore antecedenti l'intervento manutentivo previsto, l'Aggiudicatario dovrà procedere con la consegna di apposito mezzo sostitutivo avente le medesime caratteristiche di quello da assoggettare a manutenzione.

Nell'ambito dell'attività di manutenzione straordinaria, qualora la riparazione guasto non dovesse essere portata a termine entro i termini di cui all'art. 6 la Ditta aggiudicataria dovrà procedere con la sostituzione immediata dell'autoambulanza con mezzo avente le stesse caratteristiche fino alla riconsegna dell'automezzo ripristinato e pienamente funzionante.

Le suddette disposizioni sono da intendersi valide anche per quanto attiene la dotazione di attrezzature e apparecchiature di cui all'**allegato 1** "Caratteristiche Tecniche".

## **ART. 8 PATTO D'INTEGRITA'**

Alla procedura e al contratto si applica il **Patto d'integrità (allegato 6)**.

La Giunta Regionale della Regione Sardegna, con deliberazione n. 30/6 del 16/06/2015 ha, tra l'altro, individuato come misura di prevenzione della corruzione l'adozione dei Patti di integrità, richiamati al punto 1.3 del Piano Nazionale Anticorruzione che espressamente recita "*Le pubbliche Amministrazione e le stazioni appaltanti, in attuazione dell'art. 1 comma 17 della L. 190/2012, di regola, predispongono e utilizzano protocolli di legalità o patti d'integrità per l'affidamento di commesse. A tal fine, le P.A. inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere d'invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del Protocollo di legalità o del Protocollo d'integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e/o alla risoluzione dal contratto.*" La Giunta Regionale ha altresì disposto che detta misura debba essere applicata da parte delle Stazioni appaltanti alle procedure di acquisizione di lavori, beni e servizi. Il Patto d'Integrità, di cui all' **allegato 6** deve essere accettato espressamente dai potenziali offerenti, a pena d'esclusione.

## **ART. 9 RINVIO AL CGA – SCHEMA DI CONTRATTO**

Il bando e il disciplinare di gara potranno ulteriormente specificare le disciplina contrattuale.

Per tutto quanto non previsto dal presente CSA e dagli altri atti di gara, si applica il CGA, in quanto compatibile con il Codice; il CGA regola anche le penali, le ulteriori cause di risoluzione anche di diritto del contratto ed il diritto di recesso.

Lo schema di contratto è costituito dal connubio tra i seguenti atti, indicati in ordine di priorità e, quindi, di prevalenza:

- a) CSA e relative norme ed atti di rinvio ed eventuali integrazioni/specificazioni contrattuali in atti di gara;
- b) CGA e relative norme ed atti di rinvio;
- c) eventuali precisazioni e/o integrazioni alle regole contrattuali date nel termine di ricevimento offerte, in particolare con pubblicazione sul forum di gara;
- d) offerta tecnico – economica accettata;



## **ART. 10**

### **STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

L'aggiudicazione diventa efficace dopo l'adozione di apposito atto formale a firma del Direttore Generale dell'ATS ovvero della Struttura competente.

È fatto salvo all'ATS e a suo insindacabile giudizio, l'esercizio del potere di autotutela nei casi consentiti dalla normativa vigente. Dopo il recepimento delle risultanze di gara si procederà alla stipulazione del contratto con l'Aggiudicatario a carico del quale saranno poste tutte le spese inerenti e consequenziali alla stipula del contratto. Per i termini ed i tempi inerenti la stipulazione del contratto si rimanda all'**art. 32** del Codice.

## **ART. 11**

### **SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO**

L'Aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio le prestazioni oggetto dell'appalto. Il subappalto è consentito nei limiti e con le modalità di cui all'**art. 105** del Codice. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell'ATS, di quanto subappaltato. L'affidamento in subappalto è sottoposto all'indicazione della quota parte di fornitura in termini percentuali che si intende subappaltare. Qualsiasi indicazione di un valore numerico che possa rendere nota l'offerta economica di gara determina l'esclusione dalla gara.

L'appalto è inteso a prestazione unica pertanto tutte le attività connesse dovranno essere tassativamente svolte da soggetti qualificati, ferma restando la facoltà dell'esercizio del subappalto ai sensi dell'art. 105 del Codice e dell'art. 11 del presente Capitolato.

Essendo ricompresa nell'oggetto dell'appalto anche il servizio di assistenza tecnica full risk e full service e manutenzione, sia sulle apparecchiature che sugli automezzi, come disciplinato nel successivo art. 6, il servizio dovrà essere pertanto svolto dall'aggiudicatario qualificato ovvero da altro soggetto qualificato con il quale l'aggiudicatario stipuli apposito contratto di subappalto, avendo dato preventivamente comunicazione alla S.A. circa la volontà di subappaltare parte delle prestazioni oggetto del contratto nel rispetto dei limiti e della normativa prevista dal Codice in materia di subappalto, tenuto conto delle modifiche di cui al D.L. 32/2019 del 18.04.2019 e, comunque, nei limiti del 50% dell'importo del singolo contratto.

Il contratto non può essere ceduto, in tutto o in parte, senza il consenso espresso dell'ATS; in ogni caso l'Operatore Economico subentrante deve mantenere le medesime condizioni contrattuali.

In caso di violazione l'ATS si riserva di risolvere il contratto di diritto e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito.

## **ART. 12 INADEMPIENZE E PENALITA'**

L'Aggiudicatario è responsabile dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali e della perfetta riuscita della fornitura. Qualora incorresse in ritardi o violasse qualsiasi altro obbligo stabilito in contratto, l'ATS procederà tempestivamente alla contestazione dell'addebito per iscritto e, ove occorresse e fosse ancora possibile, alla costituzione in mora dell'appaltatore, assegnando un congruo termine per l'esecuzione della prestazione omessa o irregolare o ritardata.

Lo stesso Aggiudicatario può far pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della contestazione. Decorso infruttuosamente tale termine, o qualora le giustificazioni fornite non siano ritenute adeguate, si procederà all'applicazione della penale indicata.

Le inadempienze (interruzione, irregolarità, ritardi) connesse all'esecuzione delle forniture, sono soggette a penalità comminabili da parte dell'ATS per il tramite della Struttura ordinante.

L'applicazione delle penali interessa:

- Ritardi nell'esecuzione del contratto o esecuzione non conforme alle modalità indicate nel contratto;

Nel caso di consegna di prodotti di qualità difforme da quelle commissionata con relativa richiesta di sostituzione, l'Aggiudicatario sarà tenuto alla sostituzione entro 3 (tre) giorni naturali e consecutivi dalla richiesta.

Nei casi di ritardo della consegna (intendendosi per ritardo l'ipotesi in cui l'Aggiudicatario non provveda alla consegna nel giorno pattuito), sia esso riferito alla primaria consegna che a consegna a titolo di sostituzione dell'automezzo contestato, sarà dovuta, per ogni giorno di ritardo, naturale consecutivo e continuo, una penale pari all'1‰ (uno per mille) del valore dell'ordinativo emesso, al netto di IVA. Nel caso in cui l'ordine sia stato solo parzialmente evaso, la penale sarà calcolata sulla quota parte dei quantitativi in ritardo. Rimane fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

L'ammontare della penalità è addebitato sul primo pagamento successivo da effettuarsi. In assenza di crediti o risultando questi insufficienti, l'ammontare della penalità viene addebitato sulla garanzia definitiva. In tal caso entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla richiesta, l'importo della garanzia definitiva deve essere adeguato. L'ATS si riserva, comunque, di addivenire ad altre forme di incameramento con le modalità ritenute opportune. Il pagamento delle penalità non solleva l'Aggiudicatario dal rispondere di eventuali danni né lo esonera dall'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha determinato l'insorgenza dell'obbligo di pagamento.

Decorso il termine massimo di ritardo di 150 (centocinquanta) giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto, oltre all'applicazione delle penali, l'ATS può risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile (clausola risolutiva espressa) addebitando all'Aggiudicatario inadempiente il maggior prezzo eventualmente pagato per la fornitura dei beni oggetto del

contratto, salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 Codice Civile).

È comunque da intendersi connotazioni di massima gravità il caso in cui si provochi il blocco in tutto o in parte, del normale svolgimento del servizio destinatario della fornitura;

### **ART. 13 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

L'ATS può risolvere il contratto, oltreché nel caso evidenziato nell'art. 10 del CSA, sempre ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, con provvedimento motivato e previa comunicazione del provvedimento stesso, anche nei seguenti casi:

1. N. 2 ritardi nelle consegne;
2. N. 3 consegne difformi da quanto offerto in gara;
3. Perdita, da parte dell'Aggiudicatario, dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara;
4. Violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
5. Documento Unico di Regolarità Contributiva negativo;
6. Violazione della normativa circa la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 Legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i.;
7. Cessazione dell'attività, concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o pignoramento a carico dell'Aggiudicatario;
8. Subappalto non autorizzato;
9. Violazione delle disposizioni antimafia;
10. Motivate esigenze di pubblico interesse, specificate nel provvedimento di risoluzione.

Rimane sempre in capo all'ATS l'accertamento dei requisiti di ordine generale e speciale, nei casi di cessione, fusione, scissione e trasformazione.

Nel caso di variazione della soggettività giuridica dell'Aggiudicatario, la prosecuzione del rapporto deve essere esplicitamente autorizzata dall'ATS.

La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno all'Aggiudicatario inadempiente nei confronti del quale il contratto si intenderà risolto.

La risoluzione del contratto comporta l'incameramento del deposito cauzionale nonché il risarcimento dei maggiori danni subiti dall'ATS.

Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi, la risoluzione opera di diritto quando l'ATS, concluso il relativo procedimento, determini di avvalersi della clausola risolutiva e di tale volontà ne dia comunicazione scritta all'Aggiudicatario.

Il provvedimento di recepimento formale della risoluzione per inadempimento disciplinerà parimenti gli effetti della risoluzione sulla liquidazione dei crediti maturati nei confronti dell'ATS che, in ogni

caso, non potranno essere riconosciuti per prestazioni effettuate dopo la mezzanotte del giorno precedente la notifica della risoluzione del vincolo contrattuale.

Per quanto non espressamente previsto dal presente CSA si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di risoluzione e recesso dal contratto.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dott. Antonio Sale